



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

56

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 22/03/2006

OGGETTO: Legge 27/12/2002, n. 289, art. 13 – Regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali – Approvazione.

L'anno duemilasei il giorno ventidue del mese di marzo
alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
SICA Vincenzo	SI		CETTA Pasquale	SI	SI
BARLOTTI Luigi	SI		FRANCIA Rosario		SI
MUCCIOLO Angela	SI		DESIMONE Pietro		SI
BRUNO Giuseppe		SI	TARALLO Lorenzo Gerardo		SI
MARRAZZO Melchiorre	SI		RICCI Angelo		SI
PETRAGLIA Alessandro	SI		QUAGLIA Pasquale		SI
GROMPONE Fiorenzo	SI		VALLETTA Angelo		SI
VICIDOMINI Maria	SI		PAOLINO Paolo		SI
FARRO Luciano	SI		RAGNI Nicola		SI
VOZA Roberto	SI		CAVALLO Piero		SI
PAOLILLO Maurizio	SI				

Sono presenti gli assessori: NESE, DE ROSA,
MAZZA, SCARIATI

Consiglieri

Presenti n. 11
Assenti n. 10

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Barlotti Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione dell'argomento, chiarisce, con invito alla stampa di farne massima diffusione, che la manovra in esame consente al cittadino moroso di pagare soltanto la sorta capitale iniziale e non gli interessi e le sanzioni da essa derivanti. Ringrazia, poi, gli uffici per la fattiva collaborazione.

Relaziona sull'argomento l'Assessore alle Finanze, dr. Fabio Scariati.

II Consiglio Comunale

- **Visto** l'art 13 della legge 27/12/2002, n. 289 che consente anche agli Enti Locali di prevedere ipotesi di definizione agevolata per i tributi propri;

- **Vista** la nota dell'Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2195/04 del 14/05/2004, nella quale viene evidenziato che l'autonomia degli E.E.L.L., espressamente sancita dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/0997 n. 446, consente agli Enti stessi di disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie e quindi di gestire liberamente la definizione dei propri tributi nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione di apposito regolamento;
- limitazione del regolamento ai soli tributi propri;
- piena conoscibilità della normativa da parte dei contribuenti e quindi pubblicazione del regolamento e fissazione di congruo termine per l'attivazione delle procedure;
- necessità di rispettare, per l'approvazione del regolamento, lo stesso termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione;

- **Preso atto** che il regolamento disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata dei tributi locali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti ai contribuenti, mediante le procedure di riscossione diretta delle entrate già attuate da questo Ente;

- **Rilevato** che il regolamento in oggetto è ispirato ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa;

- **Dato atto** :

- che l'applicazione della sanatoria in argomento consentirà a Questo Comune di disporre di una

congrua disponibilità di cassa, in un contenuto lasso di tempo;

- che in mancanza di applicazione della sanatoria il recupero delle somme già avviate a riscossione coattiva, con l'ufficio della riscossione, comporterebbe tempi più lunghi;
- che in tal modo anche l'attività di accertamento tributario, già avviata dalle strutture interne all'Ente, ne trarrebbe evidenti benefici;
- che la sanatoria intende definire e consolidare un approccio ai cittadini cercando di privilegiare la collaborazione dando la possibilità di regolarizzare i debiti tributari prima della

emissione degli atti impositivi conseguenti l'attività di verifica in corso di svolgimento sul territorio;

- che le somme eventualmente introitate serviranno, oltre che ad estinguere il debito nei confronti dei fornitori, a regolare la pressione fiscale, al miglioramento ed alla efficienza dei

servizi che l'Ente eroga nonché al potenziamento degli uffici.

- **Ritenuto** opportuno, pertanto, concedere ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune mediante l'adozione del regolamento predisposto dall'ufficio tributi;

- **Visto** il vigente Statuto Comunale;

- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- **Vista** la Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente";

- **Visti** pareri del responsabile del Servizio Tributi e del responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

- **Visto** il verbale della competente Commissione Consiliare;

- **Visto** il verbale del Collegio dei revisori;

- **Visto** il verbale della competente Commissione permanente per i regolamenti;
Proceduto alla votazione, resa per appello nominale di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 11 astenuti n./// voti favorevoli n.11, voti contrari n. ///,

DELIBERA

- 1) Di avvalersi della facoltà contemplata dall'art. 13 della legge 27/12/2002 n. 289 e di introdurre agevolazioni per i contribuenti che intendono sanare la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune;
- 2) Di approvare l'allegato regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, composto da 14 articoli;
- 3) Di dare atto che alla presente deliberazione sarà data ampia notizia con i mezzi opportuni;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 11 astenuti n./// voti favorevoli n.11, voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Barlotti

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 27 MAR. 2006

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

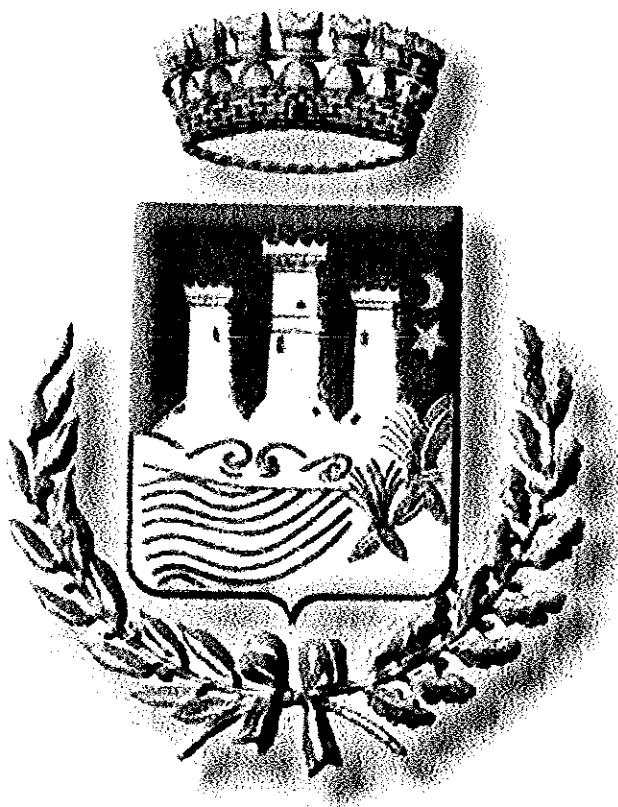
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27 MAR. 2006

- ☐ ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
☒ Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 27 MAR. 2006

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE LOCALI**

Marzo 2006

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

[Handwritten signatures]

INDICE

Ambito di applicazione

Art 1 Oggetto

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

- Art 2 Imposta Comunale sugli Immobili
Art 3 Imposta Comunale sulla Pubblicità
Art 4 Tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
Art 5 Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Art 6 Presentazione istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP

CAPO II

Definizione agevolata degli atti impositivi

- Art 7 Atti non divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP
Art 8 Atti divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP
Art 9 Presentazione istanza per la definizione agevolata degli atti impositivi

CAPO III

Definizione agevolata delle liti pendenti

- Art 10 Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa Rifiuti Solidi Urbani, Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Art 11 Definizione agevolata dei ruoli pregressi

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

- Art 12 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata
Art 13 Rigetto delle istanze di definizione agevolata
Art 14 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento



Ambito di applicazione

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art 52, commi 1 e 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Capaccio in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, nonché delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639 e i rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano non essere ancora definite.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- . I rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
- . I rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
- . I rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
- . I rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART.2

Imposta comunale sugli immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. II, comma 2, del dlgs n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relative alle annualità 2005 e retro con il versamento della somma determinata applicando le seguenti modalità:

- . anni 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001 versamento della sola imposta con esclusione degli interessi calcolati con le modalità previste dall'art. 14 del dlgs 504 del 1992 e succ. mod., con esclusione della sanzione prevista dall'art. 14 del dlgs 504 del 1992;



2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2005 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del dlgs n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato dlgs n.504 del 1992.

ART. 3

Imposta comunale sulla pubblicità.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2004 e 2005 con il versamento dell'imposta pari, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

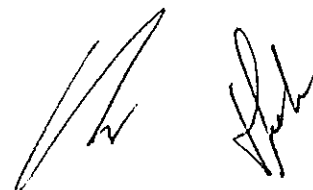
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2005 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del dlgs n. 507 1993.

ART. 4

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiori, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo, che non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari nel seguente modo:

. Per le annualità 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001 mediante il versamento della tassa, dell'addizionale e dalla maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.



3/4

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2005 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.70 del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART. 5

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50 comma 1e2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2003, 2004 e 2005 con il versamento della sola tassa, con esclusione di interessi e sanzioni.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2005 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1e2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 51 comma 1, del dlgs n. 507 del 1993.

ART. 6

Presentazione istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il **30-giugno-2006** mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli preposti al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata, a cura del contribuente, in ogni sua parte indicando dettagliatamente:

- . la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
- . l'indicazione delle somme versate;
- . gli estremi del versamento eseguito.



2. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- . Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- . Relativamente all'Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- . Relativamente alla TARSU: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
- . Relativamente alla TOSAP: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 7

Atti non divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, non sono ancora divenuti definitivi, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

2. Gli atti non divenuti definitivi per effetto di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie rientrano nella disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di cui al successivo articolo 10 (definizione agevolata delle liti pendenti).

ART. 8

Atti divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente

  5/9

regolamento da parte del Consiglio Comunale, sono divenuti definitivi (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento o la riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

2. Gli atti indicati al comma 1 divenuti definitivi, per i quali sono state attivate le procedure coattive di cui al regio decreto 14/4/1910. n. 539, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura con esclusione delle sanzioni, degli interessi applicati nell'atto impositivo nonché dalle somme già sostenute per l'attivazione della procedura ingiuntiva.

ART. 9

Presentazione istanza per definizione agevolata Degli atti impositivi

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il 30.06.2006 mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 10

Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la tassa sui rifiuti solidi urbani, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell'importo in contestazione ridotto del 20 % e per un massimo complessivo, di riduzione, di € 10.000,00.

 6/9

2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il 30/06/ 2006, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al presente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 30/06/2006, detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite

ART. 11

Definizione agevolata dei ruoli pregressi

1. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente iscritte nei ruoli **per la riscossione coattiva**, per le quali non sia intervenuto il pagamento entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, relative agli atti di accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, agli avvisi di liquidazione ed agli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, tassa raccolta rifiuti solidi urbani ed ICIAP, La definizione agevolata si definisce mediante il versamento, entro 30/06/2006, dell'importo pari all'imposta pura (per la tarsu l'imposta pura comprensiva dell'addizionale provinciale ed ex eca) scritta a ruolo e non pagata, nonché delle eventuali somme dovute ai concessionari a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate dagli stessi e dell'aggio spettante al concessionario.
2. Relativamente ai ruoli resi esecutivi e consegnati antecedentemente alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, i debitori possono sottoscrivere, presso il concessionario, entro il 30/6/2006, apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1.



7/9

Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio, a carico del contribuente, secondo quanto previsto dal D.M.4 agosto 2000.

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 12

Modalità di versamento perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del 30/06/2006, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani, il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata. Il termine perentorio per il versamento della somma dovuta per la definizione agevolata dei ruoli pregressi è fissato al 30/06/2006, mediante versamento da eseguirsi al Concessionario.
2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 300,00, il versamento può essere eseguito in massimo 10 rate di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese, e un importo minimo di euro 100,00, con esclusione dell'ultima rata. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima. Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
3. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è superiore ad euro 5000,00 il versamento può essere eseguito secondo quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 31/10/1998 (rateizzazione tributi) , con l'obbligo della stipula di polizza Bancaria o assicurativa a garanzia . Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima. Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
4. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.



5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

ART. 13

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

ART. 14

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

2. I dirigenti dell'ufficio tributi adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.

3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto, fatto salvo quanto disposto dall'art 13 (ravvedimento) della delibera di C.C. n. 11 del 29/2/2000, di approvazione del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.



9/9